



TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

VERBALE DI UDIENZA con Decreto.

Oggi 27/10/2020 sono comparsi: i gestori e cogestori della crisi avv. Scardecchia e avv. Cantalamessa; ed avv. Bonelli. Si riportano al piano depositato il 23 ottobre.

Rispetto a quanto depositato , e cioè:

PROPOSTA DEL PIANO DEL CONSUMATORE

Rispetto alle precedenti prospettazioni si modifica in primis l'importo del debito complessivo che ammonta (s.e. o o.) ad € 393.726,92, comprensivo del compenso spettante all'OCC..

Vengono quindi formate due categorie omogenee con trattamenti differenziati in base alla

loro posizione giuridica: 1) creditori privilegiati; 2) creditori chirografari.

Il debito verrà pagato con le modalità evidenziate nella tabella seguente:

CREDITORE RESIDUO

DEBITO

IMPORTO DA

PAGARE

%

SODDISFO

O.C.C. PRIVILEGIATO IN

PREDEDUZIONE

21.700,00

14.105,00 65 %



UBI LEASING PRIVILEGIATO 108.494,97 70.521,73 65 %
UBI BANCA PRIVILEGIATO 70.813,44 46.048,74 65 %
AG ENTRATE E/RISC PRIVILEGIATO 168.362,31 109.433,51 65 %
REGIONE MARCHE PRIVILEGIATO 782,73 508,77 65 %
Regione Marche CHIROGRAFARIO 740,22 59,22 8 %
SANTANDER CHIROGRAFARIO 22.554,00 1.804,32 8 %
TOTALE 393.726,92 242.481,29

I ricorrenti, invocano nell'ambito della ristrutturazione del proprio debito la formula della

transazione novativa a saldo di quanto dovuto, con liberazione di eventuali coobbligati. Si precisa che quanto dovuto all'Occ, in difformità di quanto dichiarato, ammonta a 16 mila euro.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

PIANO RATEALE

Il primo mese vedrà i pagamenti come dal prospetto che segue:

CREDITORE IMPORTO RATEALE

OCC in prededuzione 5.172,40
Agenzia Entrate - E/Riscossione 1.053,55
Ubi Banca 219,55
Santander 219,55
Ubi Leasing 219,55
Regione Marche 59,22

Dal 2° mese per successive 6 rate sino al 7° mese compreso vedrà i pagamenti come dal prospetto che segue:

CREDITORE IMPORTO RATEALE

OCC 1.488,75
Agenzia Entrate/Riscossione 300,00
Ubi Banca 101,99
Santander 101,99
Ubi Leasing 101,99



Dall'8° al 9° mese, per due rate, i pagamenti verranno effettuati come dal prospetto che segue:

CREDITORE IMPORTO RATEALE

Agenzia Entrate 739,98

Santander 486,41

Ubi Banca 327,90

Ubi Leasing 327,90

Dal 10° mese per successive 59 rate sino al 69° mese i pagamenti verranno effettuati secondo il seguente prospetto:

CREDITORE IMPORTO RATEALE

Agenzia Entrate 300,00

Ubi Banca 755,27

Ubi Leasing 750,00

Dal 60° mese per successive 20 rate sino al 80° mese i pagamenti verranno effettuati secondo il seguente prospetto:

CREDITORE IMPORTO RATEALE

Agenzia Entrate 500,00

Ubi Leasing 1.239,22

Dal 81° mese per successive 43 rate sino al 124° mese i pagamenti verranno effettuati secondo il seguente prospetto:

CREDITORE IMPORTO RATEALE

Agenzia Entrate 1.800,00

Il piano dei pagamenti verrà concluso in 10 anni e 4 mesi.

Si precisa che le somme, a seguito di quanto in più riconosciuto alla Occ, (circa 1500 euro), subiranno un lieve adattamento.

In sostanza, pertanto, il piano sarà alimentato da una rata mensile per euro 1.800; salvo la prima rata, di oltre 7 mila euro come indicato. Il piano prevede i crediti privilegiati che subiranno una falcidia del 35%. Durerà 10 anni e quattro mesi.

Il Giudice dà lettura delle osservazioni di Santander Consumer Bank:



La Santander Consumer Bank S.p.a. ritiene che il piano come proposto non soddisfi il requisito della

meritevolezza richiesto dalla Legge 3/2012 in quanto il debitore ha fatto ricorso frequente al credito senza

aver fornito adeguata motivazione in merito alle cause che avrebbero comportato la situazione di perdurante

squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio liquidabile per farvi fronte.

Per quanto attiene il quantum, il piano del consumatore presenta una eccessiva ed ingiustificata falcidia,

pari al 92,5% e la scrivente richiama integralmente il contenuto della memoria di osservazioni già depositata

in atti, sia per quanto attiene all'assenza del requisito della meritevolezza sia per quanto riguarda la

quantificazione e la natura del credito.

L'Avv. Chierotti, stante il fatto che ad oggi non risulta ancora depositata l'integrazione del piano, chiede

che in caso di deposito da parte del signor Cadei, il Giudice conceda un termine per consentire a Santander

di valutare la proposta di piano e predisporre eventuali osservazioni e/o contestazioni. Il Giudice, rilevato che il piano è stato depositato ben quattro giorni prima l'udienza fissata; e che nessuno è venuto in udienza per ribadire la richiesta di termine; rilevato che la percentuale di soddisfazione in sostanza muta solo per i privilegiati; il Giudice

Osserva

Come noto, ai fini dell'omologazione del piano del consumatore, non è previsto il consenso dei creditori ma solo una valutazione giudiziale di fattibilità della proposta e di meritevolezza della condotta.

In particolare, quanto al requisito della meritevolezza, emerge che l'istante si trova in una situazione di sovraindebitamento a causa della sua attività, che più di ogni altra ha risentito dei vincoli di bilancio, degli ostacoli frapposti a tutti coloro che lavorano con le Pubbliche Amministrazioni di agire anche in via esecutiva per tutelare i propri crediti; per cui, udito anche il Curatore Fallimentare, non si ravvede alcun profilo di non meritevolezza; non si ignora che secondo un indirizzo rigorista il ricorrente si dovrebbe trovare nelle condizioni non previste dall'art. 6 lettera B) legge 3 /2012; ma si ritiene che, pur essendo derivata la gran parte della sua esposizione da motivi legati alla propria



attività imprenditoriale, egli comunque debba avere tutela da questo piano, altrimenti venendosi a creare una categoria di fatto esclusa da qualsiasi tipo di protezione.

Quanto al requisito della fattibilità, dalla relazione particolareggiata, come successivamente integrata, emerge che sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura. L'istante è certamente non più fallibile e l'attivo messo a disposizione per il soddisfacimento dei creditori è rappresentato dal proprio impegno di mettere a disposizione parte di quanto egli introita, lui ed il coniuge, con le pensioni.

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per procedere all'omologa del piano, così come adeguato.

In definitiva, il piano presentato appare idoneo ad assicurare il soddisfacimento dei creditori, in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria e a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali insiste la causa di prelazione, tenendo conto del valore di mercato e del residuo debito ipotecario, come attestato dall'OCC, il quale, come detto, ha rappresentato, con motivazione congrua ed esaustiva, le cause del sovraindebitamento non colposamente addebitabile all'istante e ha attestato, in maniera logica e coerente, la fattibilità del piano.

In conclusione, si ritiene che, le contestazioni sollevate dal creditore Santander Consumer Bank siano generiche, e quindi non siano condivisibili, in quanto l'istante si è trovato in condizioni strutturali di non poter adempiere per le mutate condizioni della sua attività, certo non dipendenti da lui; che sussistano sia la meritevolezza sia la convenienza del piano e che i crediti possano essere soddisfatti dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria, alla luce delle conclusioni cui è pervenuto l'O.C.C. che appaiono pienamente condivisibili.

Ritenuto, pertanto, che la proposta soddisfi i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012,

Visto l'art. 12 bis l. 3/2012, **OMOLOGA**

Il piano del consumatore depositato in data 23 Ottobre 2020, così come da ultimo integrato in questo verbale, da Cadei Gianfranco e De Vecchis Luciana Chiara, con l'ausilio degli avvocati Scardecchia e Cantalamessa, in qualità di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012;

DISPONE

Che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato;

ATTRIBUISCE

All'organismo di composizione della crisi gli obblighi ed i poteri di cui all' art. 13 della l. n. 3/12;



DISPONE

Che del presente provvedimento venga data pubblicità, con le medesime modalità del decreto di fissazione udienza.

MANDA

Agli avvocati Scardecchia e Cantalamessa, per le comunicazioni di rito.

Del presente decreto viene data lettura ed il verbale si chiude alle ore 12.14.

**Il Giudice Delegato
dott. Pietro Merletti**

